



CH-3003 Berna, ABAS / SECO

Berna, 17 aprile 2020

Permesso globale

per prolungare la durata massima della settimana lavorativa (secondo l'articolo 9 cpv. 4 LL)

Durata:	Dal 17° aprile al 30 giugno 2020
Territorio:	Tutta la Svizzera
Aziende rilevate:	Membri dell'Unione Professionale Svizzera della Carne (UPSC) che si occupano di produzione e/o vendita.
Attività:	Fornitura di servizi secondo la legge sull'approvvigionamento del Paese, LAP (RS 531)

A. Eccezione

Per far fronte all'aumento del lavoro dovuto alla pandemia di COVID-19, nelle imprese interessate, la durata massima della settimana lavorativa può essere prolungata di 4 ore entro il 30° giugno 2020.

Ciò significa che:

- per le imprese con una durata massima della settimana lavorativa di 45 ore ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 lett. a LL: **la nuova durata massima della settimana lavorativa è di 49 ore;**
- per le imprese con una durata massima della settimana lavorativa di 50 ore ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 lett. b LL: **la nuova durata massima della settimana lavorativa è di 54 ore.**

B. Condizioni, obblighi

I lavoratori devono essere informati integralmente sul presente permesso globale e sulla relativa conferma dell'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese, mediante affissione o in un altro modo appropriato (art. 47 LL).

Le altre disposizioni della legge sul lavoro rimangono applicabili.

Segreteria di Stato dell'economia SECO
Corina Müller
Holzikofenweg 36, 3003 Berna
Tel. +41 58 462 29 45, Fax +41 58 462 78 31
corina.mueller@seco.admin.ch
www.seco.admin.ch

C. Rimedi giuridici:

La presente decisione può essere impugnata entro 30 giorni dalla data della sua pubblicazione nel Foglio federale con un ricorso di diritto amministrativo davanti al tribunale amministrativo federale, Kreuzackerstrasse 12, Casella postale, 9023 San Gallo.

Segreteria di Stato dell'economia



Corina Müller Känz

Responsabile Settore Protezione dei lavoratori

Copia:

- Autorità cantonali preposte all'esecuzione della legge sul lavoro